



PROT. N. 5857/A35

Borgo Veneto, 01/12/2021

### CIRCOLARE N. 78

Al Personale DOCENTE

ed ATA ,

alla DSGA

al Sito Web

**Oggetto: Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 che introduce l'obbligo vaccinale per il personale scolastico**

Si invia in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico** a partire dal **15 dicembre 2021**. Inoltre, è prevista l'estensione **dell'obbligo vaccinale alla terza dose**, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, **a decorrere dal 15 dicembre**, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il Dirigente scolastico è **tenuto** a verificare **il rispetto dell'obbligo vaccinale** (tramite la piattaforma online) **e ad invitare immediatamente** gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni** dalla ricezione dell'invito, **la documentazione comprovante** :

- l'effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l'esenzione della stessa
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni** dall'invito
- l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione **di documentazione attestante la richiesta** di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere **immediatamente** e comunque **non oltre 3 giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di appuntamento per la vaccinazione dopo il 15 dicembre l'interessato **dovrà effettuare comunque** il tampone ogni 48 ore per poter accedere al luogo di lavoro. **In caso di mancata presentazione** della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento **determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021 e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione. Si rimanda alla lettura integrale dell'art. 2 del DL 172/2021, in allegato.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Morelli

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93